

COMUNE DI BELLIZZI

Provincia di Salerno

C.A.P. 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650

Tel. 0828/358011 - Fax 0828/355849

- ORIGINALE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.113 DEL dodici novembre duemiladiciannove

O G G E T T O : CONVENZIONE TRA L'U.E.P.E. DI SALERNO E IL COMUNE DI BELLIZZI -
APPROVAZIONE.

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di novembre, alle ore 12,30 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
CAPALDO Antonella	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa ANNALISA CONSOLI

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la nota prot. 12784 del 27.06.2019 e successiva nota prot. 21045 del 31.10.2019, con la quale il Sindaco comunicava al Ministero della Giustizia, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Salerno la volontà dell'Amministrazione Comunale di sottoscrivere nuovamente la convenzione per la giustizia riparativa scaduta in data 17.07.2019;

Vista la nota PEC datata 7.11.2019, acquisita al protocollo dell'Ente in data 08.11.2019 al n. 21570, con la quale il Ministero della Giustizia, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Salerno ha trasmesso lo schema di convenzione di cui trattasi per l'approvazione e la successiva sottoscrizione con il medesimo Ufficio;

Ritenuto approvare detto schema di convenzione;

Acquisiti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.:

DELIBERA

- 1) APPROVARE lo schema di convenzione per la giustizia riparativa, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, trasmesso dal Ministero della Giustizia, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Salerno con nota PEC datata 7.11.2019, acquisita al protocollo dell'Ente in data 08.11.2019 al n. 21570;
- 2) STABILIRE che l'allegata convenzione avrà durata di anni uno decorrente dalla data di sottoscrizione ed è da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno 90 giorni di preavviso;
- 3) PRENDERE ATTO che la spesa conseguente al presente atto trova imputazione e disponibilità nel bilancio di previsione 2019;
- 4) 4) TRASMETTERE il presente atto ai Responsabili Aree P.I., Cultura, Servizi Demografici e Servizi alla Persona, AA.GG. e personale ed Economico-Finanziaria per i provvedimenti di rispettiva competenza;
- 5) AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione dell'allegata convenzione ad avvenuta esecutività del presente atto.

Con separata votazione e sempre all'unanimità, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante il T.U.E.L. e s.m.i..

AREA: P.I. Cultura, Servizi Demografici e Servizi alla Persona

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 1097 GIUNTA

Data: 08.11.2019

REDATTORE DELLA PROPOSTA : Carmine Russomando

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'U.E.P.E. DI SALERNO E IL COMUNE DI BELLIZZI – APPROVAZIONE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L.", modificato dall'art. 3 comma 2 e 5 D.L. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data <u>08.11.2019</u> IL RESPONSABILE DELL'AREA Carmine Russomando 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA ECONOMICO/FINANZIARIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole. Data <u>12.11.2019</u> IL RESPONSABILE DELL'AREA Dott.ssa Anna Maria DEL VECCHIO 

DELIBERAZIONE DI G.C. N. 113 DEL 12-11-2019



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITA'
Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di SALERNO
Area Misure e Sanzioni di Comunità

Via Irno,11 – Tel. 089/7415111 – Fax 089/74152
e-mail segrtecnica.uepe.salerno@giustizia.it

Salerno 7 novembre 2019

Protocollo n.
del

Al Sindaco

COMUNE DI BELLIZI

@ protocollogenerale@pec.comune.bellizzi.sa.it

OGGETTO: Rinnovo convenzione per la giustizia riparativa

Con riferimento alla nota ricevuta da codesto Comune in data 31 ottobre c.a., si tramette lo schema di convenzione per l' approvazione e la successiva sottoscrizione con questo Ufficio.
Cordiali saluti

Il Direttore
Dott.ssa Rita Romano

IL RESPONSABILE
AREA MISURE E SANZIONI DI COMUNITA'
Dott.ssa Elvira VICINANZA

**CONVENZIONE PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA
TRA**

L'Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Salerno (UDEPE) Codice Fiscale 95165560657, nella persona del Direttore Dott.ssa Rita Romano, nata a Salerno il 18/02/1963, elettivamente domiciliata ai fini della presente convenzione, presso la sede legale dell' Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Salerno, in Via Irno n°11, tel 0897415111, mail: uepe.salerno@giustiziacert.it

e

L'Ente.....
C.F.....
rappresentato da.....
nato/a a..... il..... domiciliato
in..... via.....
tel..... mail.....

Visto l'art. 27 comma 3 della Costituzione, che recita: le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;

Vista la legge n.354/75, e successive modifiche, e in particolare l'art.47 che prevede che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato;

Visto il D.P.R. 230/2000, che prevede:

- all'art. 1, comma 2, che "il trattamento rieducativo è diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale";
- all'art. 27 che venga favorita una "riflessione sulle condotte antiggiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa";
- all'art. 68, comma 6, che le direzioni degli Istituti penitenziari e degli UEPE "curino la partecipazione della comunità al reinserimento sociale dei condannati e le possibili forme di essa";
- all'art. 118, comma 8 lett. d, che il servizio sociale promuova "una sollecitazione ad una valutazione critica adeguata, da parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un reinserimento sociale compiuto e duraturo";

Visto che la legge n. 67/2014 ha innovato l'ordinamento penale introducendo:

- l'art. 168 bis C.P., che prevede che la messa alla prova per gli adulti "comporta (..) altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale (...). La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita (...) in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato";
- l'art. 464 bis c. 4 lett. b) C.P.P. che richiede, fra gli elementi del programma di trattamento per i soggetti ammessi alla messa alla prova per gli adulti, le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all'attività di volontariato di rilievo sociale;
- Visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 noto appunto come "Codice del Terzo settore" con cui il Governo ha completato l'attuazione della legge 106/2016 "Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale" che abroga la legge sul volontariato (266/91), quella sulle associazioni di promozione sociale (383/2000), oltre che buona parte della "legge sulle Onlus" (460/97).

Considerato che lo svolgimento di attività a beneficio della collettività può essere realizzato attraverso:

- una forma di riparazione che il condannato o l'imputato ammesso alla prova pone in essere verso la collettività, quale parte offesa dal fatto criminoso;
- azioni riparatorie nei confronti della parte offesa (mediazione penale) ove quest'ultima vi abbia consensualmente aderito;

Considerato che la riparazione a favore della collettività consiste nella prestazione di un'attività non retribuita da svolgersi presso i soggetti sopra citati;

Considerato che il programma di trattamento definito con il condannato/imputato e dallo stesso sottoscritto deve tener conto delle sue esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute, nel rispetto del monte ore prevista dalla normativa vigente

Considerato che l'U.E.P.E. concorre a realizzare le attività previste dalla vigente normativa, finalizzate al reinserimento sociale di persone condannate, in esecuzione penale esterna o intramuraria, nonché alla predisposizione di programmi di trattamento per i soggetti ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova;

Considerato che l'Ente si rende disponibile a inserire condannati/imputati che espletino attività non retribuita a beneficio della collettività nei servizi che svolge per realizzare le proprie finalità statutarie e/o istituzionali;

Precisato che non rientrano nella presente convenzione borse lavoro, tirocini lavorativi, lavori socialmente utili quali forme di avviamento al lavoro;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

La presente convenzione ha lo scopo di:

- promuovere azioni concordi di sensibilizzazione nei confronti della comunità locale rispetto al sostegno e al reinserimento di persone in esecuzione penale;
- promuovere la conoscenza e lo sviluppo di attività riparative a favore della collettività;
- favorire la costituzione di una rete di risorse che accolgano i soggetti ammessi a misura alternativa o ammessi alla sospensione del procedimento con messa alla prova che hanno aderito ad un progetto riparativo;

Art. 2 Impegno delle parti

L'U. P. E. si impegna a:

- collaborare per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati;
- segnalare all'Associazione il nominativo di ogni soggetto in misura alternativa o ammesso alla prova che aderisce alla proposta di svolgere attività non retribuite a favore della collettività, previa acquisizione di impegno scritto dell'interessato e dell'autorizzazione dello stesso all'utilizzo dei dati sensibili che lo concernono. Con riferimento a tutti i soggetti l'UEPE fornirà una scheda di presentazione in cui verrà specificato il tempo che la persona può dedicare all'attività prescelta e l'eventuale specifica professionalità posseduta, al fine di poterla collocare al meglio all'interno delle strutture/risorse messe a disposizione dall'ente/associazione convenzionato/a;
 - comunicare il nominativo del funzionario incaricato di eseguire il procedimento di misura alternativa alla detenzione/sospensione del processo con messa alla prova, con il quale l'ente/associazione può rapportarsi per ogni eventuale necessità connessa allo svolgimento dell'attività riparativa;
 - preparare ed accompagnare l'inserimento del soggetto nella struttura individuata, offrendo ogni necessario supporto;
 - promuovere e partecipare alle periodiche verifiche sull'andamento dell'inserimento.

Che l'Ente si impegna a

- stipulare apposita Convenzione per lo svolgimento del Lavoro di Pubblica Utilità con i Tribunali Ordinari ai sensi DM 26/03/2001 n. 13024
- individuare all'interno delle proprie strutture operative idonei ambiti di impiego per lo svolgimento di attività di riparazione da parte di persone in esecuzione di pena/ammesse alla sospensione del procedimento con mossa alla prova
- collaborare con l'UEPE per la redazione del programma di trattamento, individuando gli impegni specifici, il numero di ore e le modalità di inserimento nell'attività di riparazione, e per sensibilizzare l'ambiente in cui saranno inseriti i soggetti segnalati
- assumere l'onere dei premi per l'assicurazione (contro i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività e per responsabilità civili) per ciascun soggetto inserito, anche attraverso posizioni e polizze assicurative cumulative già attive per i propri dipendenti/aderenti
- collocare presso la struttura che verrà individuata il soggetto ammesso allo svolgimento di attività di riparazione per le finalità di cui all'art. 1 della presente convenzione
- designare un referente per il progetto riparativo, che indirizzi la persona, la supporti nello svolgimento del compito affidatole e mantenga i rapporti con l'UEPE
- fornire curriculum vitae e i riferimenti di contatto del referente designato
- partecipare alla valutazione dell'andamento del progetto riparativo, secondo le scadenze che saranno individuate di concerto con l'UEPE, al fine di esaminare, anche dopo aver sentito il soggetto interessato, l'opportunità di introdurre modifiche, proseguire o interrompere il progetto
- rilevare, anche con strumenti informatici, la presenza giornaliera e gli orari dell'affidato/imputato, mettendoli a disposizione dell'UEPE con cadenza almeno mensile ed ogni qualvolta richiesto
- segnalare tempestivamente eventuali assenze ingiustificate, inadempienze o comportamenti non idonei dell'affidato/imputato
- produrre, al termine del periodo di svolgimento dell'attività riparativa, una relazione relativa alla durata e tipologia di attività prestata e all'andamento della stessa

Art.3 Durata e diritto di recesso

La presente convenzione ha la durata di un anno ed ha efficacia dal momento della sottoscrizione. È da intendersi tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta, da comunicarsi da una delle parti con almeno novanta giorni di preavviso.


Nei casi in cui la risoluzione anticipata avesse riflessi sostanziali sui progetti individuati in corso, sarà indispensabile, prima di procedere alla sospensione, attendere il reperimento di una soluzione alternativa presso altra struttura.

Ogni controversia inerente l'applicazione o interpretazione del presente atto verrà segnalata all'Autorità Giudiziaria Ordinaria competente per territorio.

Salerno

Il Direttore dell'UEPE
Dr.ssa Rita Romano

Il Rappresentante dell'Ente



COMUNE DI BELLIZZI
Provincia di Salerno
C.A.P. 84092 – Codice Fiscale e Partita IVA 02615970650
Tel. 0828/358011 – Fax 0828/355849


Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 113 del dodici novembre duemiladiciannove

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Domenico Volpe, Sindaco




IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Comunale in data 13/11/2019 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 28/11/2019

Dalla Residenza Municipale, addì 13/11/2019



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L

Dalla Residenza Municipale, addì 13/11/2019



IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Annalisa CONSOLI